Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e responsabilità amministrativa
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: "Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi e e Responsabilità Amministrativa dei Magistrati e Dirigenti della Giustizia Contabile"

Data di ultimo aggiornamento: settembre 2026

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- *Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018.*
- *Codice ISVAP impresa D947R.*
- *Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec. insurance@aigeurope.postecert.it.*
- *Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento.*
- *Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.*

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025.
L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.091,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.043,9 milioni

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 624 milioni
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.387 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.181,9 milioni (per MCR) e € 2.521,9 milioni (per SCR);
 L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 349,58% (fondi ammissibili verso MCR) o 181,83% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link https://www.aig.lu/en/about-aig .

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

GARANZIA RESPONSABILITA' CVILE E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	
Garanzia base	• La Responsabilità civile verso terzi del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni per danni e perdite patrimoniali derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato è coperta anche in caso di intervento volontario del magistrato nel giudizio promosso contro lo Stati ex art. 6 L. 117/1988. • Nel caso di pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa comunque denominato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della scadenza dell'annualità assicurativa nel corso della quale è avvenuta la carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente di appartenenza purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.
Attività di rappresentanza	L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti o Amministratori in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.
Altri incarichi	La presente copertura si estende a tutti gli incarichi e/o attività extragiudiziarie autorizzate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a Collegi di Revisori dei conti, organi di controllo esterno e di amministrazione attiva) svolte anche non in rappresentanza della Corte dei conti o in qualità di magistrato contabile.
Copertura sostituti	Nel caso di sostituzione temporanea dell'Assicurato persona fisica, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti.
Per interruzione o sospensione di attività di Terzi	La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniale derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Attività Regolamento (UE) GDPR	Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Ente a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi
GARANZIA OPZIONALE TUTELA LEGALE	
Spese per il ripristino della reputazione (cd. diritto all'oblio).	La Società garantisce le spese sostenute per mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato/Contraente derivanti da un Procedimento Penale in cui l'Assicurato/Contraente è accusato di essere responsabile di un fatto dannoso e che viene resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico. Sono altresì in copertura gli onorari e/o le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato/Contraente per servizi di pubbliche relazioni, per la stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa e per il monitoraggio della reputazione online e sulla carta stampata fino a dodici mesi successivi al Sinistro.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Garanzia Opzionale Tutela Legale	**POSTUMA** Per coloro che abbiano cessato la propria attività e non rivestano più alcuna Carica tra quelle assicurabili viene data facoltà di acquistare una Postuma di 5 (cinque) anni in base alle condizioni economiche e di assumibilità in vigore alla scadenza anniversaria della Polizza, previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 375% del premio annuo.

Che cosa NON è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
La garanzia non è operante in caso di procedimenti e/o controversie;

- Le spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano dall'Assicuratore designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
- Qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: (i) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: (ii) qualunque atto di terrorismo.
- Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere.
- multe o ammende inflitte direttamente all'ente o alle persone che hanno commesso il fatto per cui l'ente deve rispondere;
- guerre, rivoluzioni, ribellione, insurrezioni, occupazioni, tumulti, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio
- smarrimento distruzione o deterioramento di denaro, preziosi e titoli al portatore;
- i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, a meno che siano causati da rottura accidentale di impianti e/o condutture;
- i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.);
- i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e Regolamenti concernenti la professione;
- i danni derivanti da muffa, funghi, spore o altri agenti batteriologici;
- per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni materiali (salvo quanto indicato all'art.15 lett A) B) e D) della presente Polizza;

TUTELA LEGALE (OPZIONALE)
La garanzia non è operante in caso di procedimenti e/o controversie;

- Derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
- riguardanti diritti d'autore, di brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto della concorrenza (cartelli, concorrenza sleale, abuso di posizione dominante);
- originati dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
- relative ad operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- derivanti da eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, tumulti o sommosse popolari, scioperi o serrate;
- derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per procedimenti amministrativi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e Consiglio di Stato;
- per fatti non accidentali che abbiano causato danni all'ambiente;
- per controversie di natura civile salvo quanto previsto dall'art. 27. (punto 5);
- derivanti da Fatti e/o circostanze note all'Assicurato/Contraente al momento della stipula della presente assicurazione;
- derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa o tramite l'utilizzo di social media.
- derivanti da qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da o in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno oppure qualunque atto di terrorismo;

02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Comuni ad entrambe le sezioni

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europe, del Regno Unito , del Granducato di Lussemburgo o degli Stati Uniti d'America

Ci sono limiti di copertura?

Ove non diversamente concordato, l'Assicurazione, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato;

Ad integrazione delle informazioni fornite dal Dip danni si precisa che:
PER LA GARANZIA BASE - RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE e RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

- **Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa dei Magistrati e Dirigenti della Giustizia Contabile - Opzione 1 (per singolo assicurato)**
 Scoperto/ Franchigia: come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente;
 Massimale: € 500.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo annuo.
- **Responsabilità per Sinistro e per periodo responsabilità amministrativa dei Magistrati e Dirigenti della Giustizia Contabile – Opzione 2 (per singolo assicurato)**
 Scoperto/ Franchigia: Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente;
 Massimale: € 750.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo annuo.
- **Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa dei Magistrati e Dirigenti della Giustizia Contabile – Opzione 3 (per singolo assicurato)**
 Scoperto/ Franchigia: Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente;
 Massimale: € 1.500.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo annuo.
- **Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa dei Magistrati e Dirigenti della Giustizia Contabili – se coinvolti più assicurati in un unico sinistro**
 Scoperto/ Franchigia: Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente;
 Massimale: € 2.500.000,00.
- **Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**
 Scoperto/ Franchigia: Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente;
 Massimale: 50% del massimale per sinistro
- **Perdite patrimoniali per la garanzia Copertura sostituti**
 La garanzia opera a condizione che detto sostituto goda della qualifica di assicurato ai sensi della presente polizza e che, pertanto, abbia aderito espressamente alla garanzia e abbia pagato il relativo premio

PER LA GARANZIA OPZIONALE TUTELA LEGALE

Massimale Plurimo o di Corresponsabilità

L'Assicurato prende atto che in presenza di più Assicurati in un medesimo Sinistro, la Società è obbligata esclusivamente fino alla concorrenza del Massimale plurimo indicato nella Scheda di polizza: **€ 150.000,00 (centocinquantamila/00).**

In aggiunta alle limitazioni generali si applicano le seguenti limitazioni, relative alle singole garanzie:

3) In relazione alla garanzia "Assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato come teste o persona informata dei fatti, in un procedimento penale": La garanzia opera a condizione che sussista il pericolo di incriminazione dell'Assicurato o che il procedimento penale che lo vede coinvolto in qualità di teste o persona informata dei fatti sia stato stralciato da quello in cui era imputato o indagato.
4) In relazione alla garanzia "Spese per il ripristino della reputazione (cd. diritto all'oblio) La presente garanzia è prestata con un sottolimite di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione. In questo caso, in parziale deroga di quanto previsto in polizza, il Sinistro insorge nel momento in cui viene resa pubblica la vertenza lesiva della reputazione dell'Assicurato.
5) In relazione alla garanzia "*Difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di Archiviazione per mancanza del danno*" nei casi di Archiviazione in istruttoria le garanzie sono operanti con sottolimite pari al 10% del Massimale per Sinistro. Qualora l'Assicurato abbia ottenuto l'applicazione *dell'istituto del "rito abbreviato*" la garanzia sarà operante con sottolimite pari al 10% del Massimale per Sinistro. In caso di vertenze avanti la Corte dei conti conclusesi con assoluzione dell'Assicurato, la Società provvede al rimborso delle Spese Legali sostenute dall'Assicurato in eccedenza a quelle poste dalla sentenza a carico dell'Ente di appartenenza o integralmente nel caso in cui la sentenza abbia previsto la compensazione delle spese tra le parti o il giudice non si sia pronunciato sulle spese. In tali casi la Società rimborsa all'Assicurato le Spese Legali in base ad i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni. Nei casi in cui la polizza operi a primo rischio le Coperture Assicurative sono garantite nel limite del 10% del Massimale per Sinistro. La Copertura Assicurativa non opera nel caso in cui l'Assicurazione di responsabilità civile patrimoniale copra il danno, ma non le Spese Legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento.
Nei casi di inattività dell'assicuratore di responsabilità civile patrimoniale la presente Copertura Assicurativa garantisce anche le Spese Legali necessarie per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile patrimoniale nel limite di € 2.500, 00 per Sinistro.
La Copertura Assicurativa non opera nel caso in cui l'assicuratore di responsabilità civile patrimoniale contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del Sinistro oltre i termini di prescrizione.

Le Spese Peritali per il secondo consulente tecnico di parte sono garantite nel limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro.
Le Spese di domiciliazione per un Legale cd. Domiciliatario sono garantite nel limite massimo di € 5.000,00 per Sinistro.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.

02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai soggetti che esercitano l'attività di Magistrato e di Dirigente nell'ambito della Giustizia Contabile.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 19,60%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME POSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi: **AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia** **Servizio Reclami - Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano** **Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com** Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it**.
Al Commissariat aux assurances (CAA)	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al *Commissariat aux Assurances* (**CAA**), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges . I riferimenti della CAA sono i seguenti: **The Commissariat aux Assurances** 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- È possibile definire le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse mediante ricorso ad arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato. - Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Imposta sui premi** Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura determinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e da altre disposizioni normative in relazione alle diverse coperture assicurative acquistate. **Detraibilità fiscale dei premi** Per le detrazioni spettanti in relazione ai premi versati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa fiscale rilevante ed in particolare dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi"). **Tassazione delle prestazioni assicurate** Le somme corrisposte dall'impresa di assicurazione in dipendenza del contratto di polizza non sono soggette a tassazione in capo al soggetto assicurato, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").

02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.aig.co.it/diritto-alloblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225